



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 16-01-2026

Messaggio n. 154

OGGETTO: **Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l'anno 2026.**

Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS), al fine di garantire a tale categoria di lavoratori un sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

Con le circolari n. 2 del 3 gennaio 2024 e n. 101 del 13 giugno 2025, alle quali si rinvia per la disciplina di dettaglio della prestazione, sono state fornite le relative istruzioni amministrative, anche in materia di regime contributivo applicabile.

Con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte in materia dall'articolo 1, comma 840, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), e si comunicano i termini utili entro i quali presentare la domanda.

Il legislatore è, infatti, intervenuto sulla disciplina dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo modificando l'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 175/2023, a fare data dal 1° gennaio 2026.

In particolare, con riferimento al requisito reddituale per l'accesso alla prestazione, la disposizione in parola ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Inoltre, quanto al requisito delle cinquantuno giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di

presentazione della domanda.

Tanto rappresentato, si comunica che a decorrere dal **19 gennaio 2026** è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l'anno 2026, riferita all'anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del **30 aprile 2026**, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito *web* dell'Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati è necessario selezionare la voce "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.

In alternativa al portale *web*, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di *Contact Center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato. Infine, si rammenta che, come previsto al paragrafo 5 della circolare n. 101 del 2025, l'istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga